



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 12 gennaio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della BY YOU SPA.

Sono presenti:

- per la BY YOU SPA, Gabriele Fasano, per delega del Presidente della Società;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, Daniela Rondinelli;
- per ITALIA LAVORO, Gaia Salera.

**PREMESSO CHE**

- BY YOU SPA, con sede legale ed amministrativa in Milano, svolge attività di intermediazione finanziaria, presenta un organico aziendale pari a n. 53 unità (di cui n. 2 dirigenti e n. 1 a tempo determinato), inquadrati ai fini previdenziali nel settore terziario ed applica il CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi;
- con accordi governativi del 21.06.11, 30.08.11 e 15.09.11, le parti hanno concordato il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con termine al 31.12.11;
- stante il perdurare della situazione di crisi nazionale ed internazionale che coinvolge il settore di attività in cui opera la Società, quest'ultima ha richiesto un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per l'anno 2012;
- pertanto, con successiva nota prot. n. 32/0008589/MA003.A001 del 27.12.2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti Sociali interessate per la riunione odierna.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

**CONSIDERATA**

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

**CONSIDERATO**

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**CONSIDERATO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

1. La BY YOU SPA presenterà istanza di **proroga della Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, per la durata di **12 mesi** a decorrere **dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012** per un numero massimo di **50 lavoratori**, così ripartiti:

**n. 11 occupati nella Regione Lombardia;**

**n. 8 occupati nella Regione Emilia Romagna;**

**n. 6 occupati nella Regione Veneto;**

**n. 2 occupati nella Regione Calabria;**

**n. 6 occupati nella Regione Sardegna;**

**n. 6 occupati nella Regione Sicilia;**

**n. 5 occupati nella Regione Piemonte;**

**n. 2 occupati nella Regione Campania;**

**n. 4 occupati nella Regione Liguria.**

2. La CIG sarà attuata secondo le seguenti modalità:

- 45 lavoratori (di cui 9 in Regione Lombardia, 8 nella Regione Emilia Romagna, 6 nella Regione Sardegna, 6 nella Regione Veneto, 6 nella Regione Sicilia, 2 nella Regione Calabria, 4 nella Regione Piemonte e 1 nella Regione Campania) saranno sospesi a zero ore, senza rotazione;
- 5 lavoratori (di cui 2 in Lombardia, 1 in Piemonte, 1 in Campania ed 1 in Liguria) saranno collocati in CIG a rotazione, con riduzione massima del 50 % dell'orario contrattuale, compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate.

Nella individuazione dei lavoratori la Società si atterrà ai criteri delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della infungibilità delle mansioni.

3. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

4. Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale al fine di monitorare l'andamento della CIG e della situazione economica aziendale.
5. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. La scrivente D.G. delle Relazioni industriali e dei Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.**

Letto, confermato e sottoscritto.

BY YOU SPA

OO.SS.

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI